3. È opportuno applicare l'art. 69, § 3, 2° comma, del regolamento di procedura, a norma del quale la Corte può condannare una parte, anche non soccombente, a rimborsare all'altra parte le spese di un procedimento causato dal proprio comportamento, all'istituzione che ha indotto un dipendente a proporre un ricorso, creando essa stessa una situazione anomala e facendo nutrire all'interessato speranze comprensibili ma ingiustificate.

Nella causa 218/80,

WALTRAUT KRUSE, dipendente della Commissione delle Comunità europee, residente in Bruxelles, con l'avvocato P. P. Van Gehuchten, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo, presso l'avvocato Loesch, 2, rue Goethe,

ricorrente,

contro

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal suo consigliere giuridico principale, sig. J. P. Delahousse, in qualità di agente, assistito dall'avvocato D. Jacob, del foro di Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso l'avvocato O. Montalto, membro del suo servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Kirchberg,

convenuta,

causa avente ad oggetto la domanda — di cui all'atto introduttivo — intesa ad ottenere una decisione della Corte che ordini alla Commissione, in base all'art. 24 dello Statuto del personale, di garantire la conservazione del diritto della ricorrente a svolgere la funzione di traduttrice e la sua assegnazione esclusiva a compiti relativi a tale funzione, nonché la domanda — di cui alla replica — intesa ad ottenere la declaratoria che la Commissione è venuta meno all'obbligo di facilitare il perfezionamento professionale della ricorrente, e la condanna della Commissione a pagare alla ricorrente un franco a titolo di risarcimento per il danno da essa subito in conseguenza di tale inadempimento,

LA CORTE (Seconda Sezione),

composta dai signori: O. Due, presidente di Sezione; P. Pescatore e A. Chloros, giudici;

avvocato generale: S. Rozès;
cancelliere: J. A. Pompe, cancelliere aggiunto,

ha pronunciato la seguente

## SENTENZA

# In fatto

Gli antefatti, le varie fasi del procedimento, le conclusioni e i mezzi ed argomenti delle parti si possono così riassumere:

### I — Gli antefatti

La ricorrente, sig.na Waltraut Kruse, è dipendente delle Comunità europee dal 1961, inquadrata nella categoria C, come segretaria stenodattilografa. Nei primi anni di servizio ella svolgeva vere e proprie mansioni di segretaria, ma dal suo rapporto informativo 1970/1971 risulta che già durante tale periodo ella si occupava di traduzioni varie e della redazione di testi nelle lingue di lavoro abituali.

Dal marzo 1973 ella veniva incaricata esclusivamente della redazione di testi e di traduzione in più lingue e, come risulta dai rapporti informativi, assolveva tale compito con la completa soddisfazione dei suoi superiori gerarchici. Tuttavia, nel giugno 1979, ella, invitata a svolgere anche mansioni di segretaria, si dichiarava inabile, per motivi di salute, a dedicarsi a qualsiasi lavoro diverso dalla traduzione.

Dall'inizio del giugno 1979 alla fine dello stesso anno, la ricorrente era assente dal lavoro per causa di malattia. Il 3 dicembre, ella aveva un colloquio col suo superiore diretto, il quale la informava che si intendeva distaccarla, quando avrebbe ripreso servizio nel gennaio seguente, presso la biblioteca, dove avrebbe potuto effettuare lavori urgenti di traduzione, ma solo ad orario ridotto. Risulta dal fascicolo cha la ricorrente protestava decisamente contro tale ultima limitazione.

Con lettera 7 gennaio 1980, indirizzata al direttore generale, la ricorrente noti-

ficava il suo rientro in servizio «con riserva di tutti i (suoi) diritti e, in particolare, di tutti i (suoi) diritti acquisiti».

Il 18 gennaio 1980 il direttore generale accusava ricevuta di questa lettera, rilevando che la ricorrente era di nuovo assente dal lavoro dall'8 gennaio 1980, e precisando, per quanto riguarda il riferimento ai diritti acquisiti, di avere trasmesso la lettera in questione al direttore generale dell'amministrazione e del personale «per competenza».

Seguiva uno scambio di corrispondenza tra l'avvocato della ricorrente e l'amministrazione nelle seguenti date: 17 gennaio, 17 marzo e 22 aprile 1980. Il 18 aprile 1980, la ricorrente presentava un reclamo che veniva respinto dall'amministrazione il 28 luglio. Il presente ricorso è stato presentato il 28 ottobre 1980.

Il 22 aprile 1980, l'autorità che ha il potere di nomina comunicava alla ricorrente di aver deciso di sottoporre il suo caso alla commissione di invalidità.

## II — Conclusioni

Nell'atto introduttivo, la *ricorrente* conclude che la Corte voglia ordinare alla Commissione di garantire la conservazione del suo diritto alla funzione di traduttrice, nonché la sua assegnazione a compiti in relazione a tale funzione.

Nella replica la ricorrente ha modificato le sue conclusioni e chiede che la Corte voglia dichiarare che la Commissione è venuta meno all'obbligo, sancito dall'art. 24 dello Statuto del personale, di facilitare il perfezionamento della ricorrente, e condannarla a pagarle un franco come risarcimento per il danno subito in ragione di tale inadempimento.

La *Commissione* conclude che la Corte voglia:

— dichiarare il ricorso irricevibile;

— altrimenti riservare le sue decisioni in attesa dell'esaurimento del procedimento di invalidità riguardante la ricorrente;

— in ogni caso, respingere il ricorso.

## III — Mezzi ed argomenti delle parti

### *A — Sulla ricevibilità*

La *Commissione* mette in evidenza innanzitutto che la ricorrente stessa, nel reclamo, ha precisato che «dal giugno 1979 è stata costretta a tralasciare in misura sempre maggiore il suo lavoro di traduttrice per svolgere lavori minori di segreteria». Secondo la Commissione, l'atto lesivo risale dunque all'inizio del mese di giugno ed è stato semplicemente confermato nel dicembre 1979. Essa ne deduce che il reclamo era tardivo. Inoltre, il rigetto, espresso o tacito, del reclamo costituisce un atto puramente confermativo, che non può essere oggetto di ricorso.

In subordine la Commissione fa presente, al riguardo, che bisognerà stabilire, in base alla relazione della Commissione di invalidità, se la ricorrente sia idonea a svolgere le sue mansioni. Secondo la Commissione non esiste perciò, attualmente, nessun interesse ad agire.

La *ricorrente* sostiene che il ricorso è stato presentato entro tre mesi dalla data della notifica della decisione esplicita e

che comunque la Commissione ha sanato la pretesa irricevibilità del reclamo dandogli risposta. Ella sostiene che la sua inabilità è legata alla modifica della sua assegnazione e ne deduce di avere senz'altro un interesse ad agire reale ed attuale. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, sarebbe più opportuno sospendere i lavori della commissione di invalidità fino a che non termini il procedimento innanzi alla Corte.

*B — Nel merito*

Nel ricorso, la *ricorrente* sostiene che da sette anni, benché inquadrata nella categoria C, ella espleta la funzione di traduttrice con soddisfazione dei suoi superiori gerarchici ed ha acquisito il diritto indiscutibile di continuare a svolgere tale funzione specializzata.

Nella replica, ella rileva che, assegnandola a mansioni di segretaria, la Commissione è venuta meno all'obbligo, impostole dall'art. 24 dello Statuto, di facilitare il suo perfezionamento professionale. Ella sottolinea che la Commissione era al corrente della sua eccezionale competenza nel campo della traduzione e delle sue difficoltà di adattarsi ai lavori di segreteria. Inoltre, risulta dai rapporti informativi che è proprio grazie al suo perfezionamento professionale che ella ha potuto fornire prestazioni di eccezionale qualità. Il potere dell'amministrazione di attribuire questo o quel compito ai dipendenti è limitato, da un lato, dall'interesse e dal buon funzionamento del servizio e, dall'altro, dal dovere di protezione e di assistenza nello svolgimento della carriera professionale degli interessati. La Commissione non ha fornito validi ed obiettivi motivi per spiegare perché non ha consentito alla ricorrente di continuare semplicemente a svolgere le mansioni che esercitava da sette anni.

Per quanto riguarda le domande contenute nell'atto introduttivo, la *Commissione* sostiene che la ricorrente appartiene alla categoria C e non ha acquisito, col suo lavoro, alcun diritto né ad un posto di traduttrice, né ad occuparsi esclusivamente di traduzioni.

Anche volendo ammettere che le nuove domande proposte nella replica siano ricevibili, esse non sono fondate, poiché risulta dal fascicolo che la formazione professionale personale complementare della ricorrente è stata in effetti facilitata in quanto le è stato consentito di seguire per anni corsi di lingue e di dedicarsi a lavori di traduzione. Tuttavia, ciò non toglie che ella può ottenere promozioni solo nell'ambito della propria categoria, con riserva del superamento di un concorso, e la Commissione è la sola responsabile dell'organizzazione di servizi che deve poter modificare a seconda delle loro esigenze.

IV — La fase orale

All'udienza del 4 giugno 1981 la sig.na W. Kruse, rappresentata dall'avvocato P. P. Van Gehuchten, e la Commissione, rappresentata dall'avvocato D. Jacob, hanno svolto osservazioni orali.

L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni il 17 settembre 1981.

## In diritto

1 Con atto depositato in cancelleria il 28 ottobre 1980, la sig.na Waltraut Kruse, segretaria stenodattilografa di grado C 2 presso la Commissione delle Comunità europee, ha chiesto a questa Corte di ordinare alla Commissione di garantire la conservazione del diritto della ricorrente a svolgere le funzioni di traduttrice, nonché la sua esclusiva assegnazione a compiti inerenti a tale funzione, in conformità all'art. 24 dello Statuto del personale. Nella replica, la ricorrente ha chiesto a questa Corte di dichiarare che, adibendola a lavori di segreteria, la Commissione è venuta meno all'obbligo, sancito dal suddetto articolo, di facilitare il suo perfezionamento professionale e, conseguentemente, di condannare la Commissione a pagarle un franco come risarcimento per il danno subito in ragione di tale inadempimento.

2 Dal fascicolo risulta che la ricorrente ha potuto seguire, durante la sua carriera di segretaria stenodattilografa, numerosi corsi di lingue e che, dal marzo 1973, ella è stata incaricata essenzialmente, se non esclusivamente, della traduzione e della redazione di testi in diverse lingue. Tuttavia, nel giugno 1979, le veniva chiesto di occuparsi anche di lavori di segreteria ed ella si dichiarava inabile, per motivi di salute, a dedicarsi ad un tipo di lavoro diverso dalla traduzione. Dopo tale data ella si assentava dal lavoro per malattia ed il suo caso è ora all'esame della commissione d'invalidità.

3 Il 3 dicembre 1979, la ricorrente aveva un colloquio con il suo superiore gerarchico, il quale la informava che si intendeva assegnarla, quando avrebbe ripreso servizio, alla biblioteca della direzione generale, dove avrebbe potuto dedicarsi a lavori urgenti di traduzione, ma solo ad orario ridotto. La ricorrente protestava contro quest'ultima limitazione e, dopo uno scambio di corrispondenza, presentava, il 18 aprile 1980, un reclamo che veniva respinto il 28 luglio seguente.

4 La Commissione contesta la ricevibilità del ricorso sostenendo, da un lato, che il reclamo è stato presentato fuori termine e, dall'altro, che la ricorrente non ha più interesse a ricorrere dal momento che la commissione d'invalidità è stata interessata dal caso.

5 Nel caso presente non sembra necessario statuire su tali eccezioni, in quanto l'esame, anche sommario, degli argomenti della ricorrente permette di concludere che, comunque, il ricorso è manifestamente infondato.

6 Al riguardo bisogna ricordare, in primo luogo, che, a norma dell'art. 7 dello Statuto del personale, l'autorità che ha il potere di nomina assegna ciascun dipendente, nel solo interesse del servizio, ad un impiego corrispondente al suo grado, nella sua categoria o nel suo ruolo e che risulta, dall'art. 36 dello stesso Statuto, che il dipendente in servizio è tenuto ad esercitare le funzioni corrispondenti all'impiego al quale è stato assegnato.

7 Ora, se è vero che l'amministrazione ha certamente interesse ad adibire i dipendenti a questa o a quella mansione in base alle loro attitudini specifiche ed alle loro preferenze personali, non si può per questo riconoscere ad un dipendente il diritto di esercitare o di continuare ad esercitare funzioni specifiche, o di rifiutare qualsiasi altra mansione inerente al suo impiego tipo. Al riguardo, il solo diritto garantito ai dipendenti dallo Statuto è quello di vedersi conferire attribuzioni corrispondenti al loro grado ed impiego.

8 Queste considerazioni valgono a maggior ragione allorché, come nel caso specifico, le mansioni che il dipendente chiede di continuare a svolgere rientrano, almeno in parte, in un ruolo diverso dal suo.

9 La ricorrente non può nemmeno richiamarsi, per poter conservare le sue precedenti attribuzioni, all'art. 24 dello Statuto, in base al quale le istituzioni hanno l'obbligo di facilitare il perfezionamento professionale del dipendente compatibilmente con le esigenze del buon funzionamento dei servizi. Questa norma non riguarda l'assegnazione dei dipendenti. D'altronde, nel caso specifico, la Commissione ha pienamente adempiuto, nei confronti della ricorrente, gli obblighi stabiliti dall'art. 24, dandole l'opportunità di seguire corsi

di lingua ed offrendole la possibilità di dedicare, anche in futuro, una parte del suo tempo a taluni lavori di traduzione.

10 Da quanto sopra deriva che, invitando la ricorrente ad occuparsi anche di lavori di segreteria, che corrispondevano perfettamente all'impiego-tipo della stessa, la Commissione non ha in alcun modo violato lo Statuto o commesso un atto tale da far sorgere la sua responsabilità. Ne risulta che le conclusioni della ricorrente, ivi compresa la domanda mirante al risarcimento danni, devono essere interamente respinte.

## Sulle spese

11 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese. Tuttavia, ai sensi dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti delle Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

12 Anche se la ricorrente è risultata effettivamente soccombente è opportuno tuttavia tener conto degli antecedenti della causa ai fini della decisione sulle spese. Affidando alla ricorrente esclusivamente o essenzialmente, per un lunghissimo periodo, compiti di redazione e di traduzione che, almeno parzialmente, rientrano di regola in un ruolo diverso dal suo l'amministrazione ha creato una situazione anormale ed ha indotto la ricorrente a nutrire speranze comprensibili, ma non giustificate. Pertanto l'atteggiamento che ha spinto la ricorrente a presentare il presente ricorso trova parzialmente origine in disposizioni adottate precedentemente dall'amministrazione. Di conseguenza, è opportuno applicare l'art. 69, § 3, 2° comma, del regolamento di procedura, in base al quale la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra parte le spese di un procedimento causato dal proprio comportamento.

Per questi motivi,

LA CORTE (Seconda Sezione)

dichiara e statuisce:

1° **Il ricorso è respinto.**

2° **La Commissione sopporterà tutte le spese, ivi comprese quelle della ricorrente.**

Due Pescatore Chloros

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 22 ottobre 1981.

Per il cancelliere
J. A. Pompe
cancelliere aggiunto

Il presidente della Seconda Sezione
O. Due

## CONCLUSIONI DELL'AVVOCATO GENERALE SIMONE ROZÈS DEL 17 SETTEMBRE 1981 [1]

*Signor Presidente,*
*signori Giudici,*

I — Può capitare che i dipendenti si lamentino d'essere costretti a fornire prestazioni superiori a quelle per la quali sono retribuiti in base al loro inquadramento. È molto più raro che essi insistano per espletare mansioni di livello superiore rispetto a quelle che dovrebbero svolgere normalmente, senza tuttavia esigere la retribuzione corrispondente. Ed è proprio una situazione di tal genere che voi vi trovate ad esaminare nella presente causa.

1 — Traduzione dal francese.